

DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.).

A. DISPOSIZIONI GENERALI.

A.1 Termini per la presentazione delle schede di segnalazione dei danni e delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale l'evento calamitoso viene dichiarato di rilievo regionale:

- a)* entro **il termine di 15 giorni** i soggetti privati e gli esercenti un'attività produttiva (imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non coincidenti con questi, i proprietari dei beni destinati ad attività produttiva), al fine di accedere ai contributi di cui alla presente Direttiva, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato il bene danneggiato la scheda di segnalazione dei danni subiti utilizzando gli allegati **Moduli SD/P** (soggetti privati) e **SD/AP** (attività produttive). La scheda deve essere corredata di sommari rilievi fotografici che evidenzino il danneggiamento subito e che i soggetti interessati avranno cura di acquisire nell'immediatezza dell'evento;
- b)* entro **il termine di 90 giorni** i Comuni devono procedere ad un controllo a campione delle segnalazioni di danno pervenute, provvedendo ad apposito sopralluogo in sito e secondo le modalità riportate nella successiva lettera F.;
- c)* entro **il medesimo termine di 90 giorni** i **sol**i soggetti interessati che hanno precedentemente trasmesso la scheda di segnalazione dei danni possono presentare al Comune domanda di contributo in carta semplice, utilizzando, l'allegato **Modulo DC/P** (soggetti privati) o **DC/AP** (attività produttive).

Sia la scheda di segnalazione dei danni che la domanda di contributo possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Considerata la perentorietà dei termini di cui alle precedenti lettere a) e c), la segnalazione di danni e la domanda di contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare la massima pubblicità circa i termini sopraindicati ed assicura in ogni caso la consultazione presso i

propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni ed eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell'esclusivo ambito di responsabilità del Comune.

A.2. Beni ammissibili al contributo.

A.2.1. Beni immobili

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti alle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliari distrutte o non ripristinabili e unità immobiliari danneggiate destinate ad abitazione principale del proprietario o di terzi;
- unità immobiliari distrutte e unità immobiliari danneggiate destinate all'esercizio di un'attività produttiva;
- parti comuni danneggiate di un edificio.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico dalle unità immobiliari e dalle relative aree cortilive.

Ai fini della presente Direttiva si intendono:

- **per unità immobiliare destinata ad abitazione principale**, la residenza anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva**, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l'attività, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la sede legale e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per parti comuni di un edificio**, quelle indicate all'art. 1117 del codice civile, con esclusione dei locali destinati all'alloggio del portiere.

A.2.2. Beni mobili

Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva.

A.3. Beni non ammissibili al contributo.

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità immobiliare.
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.)
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento;
- alle unità immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che non abbiano partecipato al piano di delocalizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 agosto 2001, n.

25 recante “*Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000*”.

A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati.

Per i beni immobili solo “danneggiati” sono ammissibili al contributo unicamente le spese, ivi comprese le spese tecniche (es. di progettazione, direzione lavori) ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente, finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura, nonché dei seguenti impianti tecnologici:

- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- intonaci/imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico, idro-sanitario, fognario, ascensore).

A.5. Divieto di cumulo.

Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato non è consentito cumulare due o più domande di contributo, in caso di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che nazionale) succedutisi nel tempo, a meno che con l’ultima domanda non si rinunci espressamente a quella precedente.

Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:

- a) il danno preesistente è già stato riparato;
- b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento; in tal caso la domanda di contributo deve specificare unicamente l’entità degli aggravamenti verificatisi;
- c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del bene danneggiato dal nuovo evento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data del nuovo evento, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. La documentazione comprovante tale circostanza deve essere richiesta all’interessato dal Comune, che non ne sia già in possesso, in sede di istruttoria dell’ultima domanda di contributo presentata.

Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato che non vi abbia già provveduto, di integrare l’ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l’ultima domanda risulterà inammissibile.

A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici

In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il

contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato alle condizioni e secondo le modalità di calcolo di cui alla successiva lettera E.4..

B. CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI

B.1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario distrutta o non ripristinabile.

Il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in comune limitrofo, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,92, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o non ripristinabile e comunque non superiore a 120 metri quadrati¹. Il predetto limite di costo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. La variazione sarà presa in considerazione con riferimento alla data di adozione dell'atto del competente organo regionale con il quale vengono assegnati i finanziamenti ai Comuni.

Il contributo è concesso fino al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonché della spesa sostenuta per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie, al netto della franchigia di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto per le unità non ripristinabili.

Per **unità non ripristinabili** si intendono le unità di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito, a condizione che siano ubicate in aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) nell'ambito dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico adottati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione.

¹ Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

In tali casi è previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese destinate unicamente alla costruzione o all'acquisto di altra unità immobiliare in un'area dello stesso comune o di un comune limitrofo non esposta al rischio idrogeologico. Non si farà luogo alla erogazione di alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero destinare a tal fine il predetto contributo. I medesimi proprietari decadono altresì da eventuali benefici connessi ai danni derivanti alle stesse unità immobiliari in conseguenza del verificarsi di successivi eventi calamitosi.

In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi calamitosi, le aree di risulta delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell'avvenuta demolizione e dello smaltimento delle relative macerie. Tale acquisizione può non avere luogo qualora i proprietari si impegnino a proprie spese, sulla base di un'apposita convenzione con il Comune, da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali all'area ripristinata.

B.2. Unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di terzi.

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00.

Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione principale, è concesso per i danni all'unità immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il contributo è concesso limitatamente ad una sola seconda casa.

B.3. Parti comuni di un edificio.

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell'edificio vi sia almeno un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

B.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.

La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 e B.2 è presentata dal proprietario.

La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 è presentata dall'amministratore del condominio e la stessa deve essere corredata del verbale dell'assemblea che abilita l'amministratore.

In assenza di amministratore la domanda è presentata dal condomino all'uopo delegato dagli altri condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. La delega deve essere allegata alla domanda.

Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

C. CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI NON COMMERCIALI

C.1. Unità immobiliare distrutta.

Il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune limitrofo, di una unità immobiliare da destinare alla medesima attività produttiva, con superficie utile non superiore a quella dell'unità immobiliare distrutta.

I relitti dell'unità non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.

C.2. Unità immobiliare danneggiata.

Il contributo è concesso per le tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4.

C.3. Beni mobili e beni mobili registrati.

Il contributo è concesso per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

C.4. Entità e limitazioni del contributo

Il contributo è concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1, C.2 e C.3, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 150.000,00 per attività produttiva.

C.5. Beni in locazione

Qualora la proprietà dei beni o parte degli stessi non faccia capo all' esercente l'attività produttiva, il contributo di cui alla lettera C.4. è assegnato a chi tra tale soggetto e il proprietario sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed è ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il contributo è concesso a condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a favore della medesima attività produttiva.

C.6. Condizioni per l'accesso ai contributi

Per l'ammissibilità al contributo sono richiesti i seguenti presupposti:

- appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi, agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori, il contributo è concesso limitatamente alle tipologie di interventi non previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e con riferimento al periodo di vigenza di tale legge; mentre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 il contributo è concesso con esclusivo riferimento al settore agro-

industriale e limitatamente alle tipologie di intervento non previste dal D.Lgs. medesimo);

- esercizio da parte degli enti non commerciali di un'attività, strumentale e sussidiaria rispetto all'attività principale, qualificabile come attività commerciale ai sensi del T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- iscrizione delle imprese, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del contribuente, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non commerciali, l'attività commerciale esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o, in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa;
- assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell'evento calamitoso.

C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.

La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva o, nei casi in cui la proprietà dei beni non appartenga all'esercente tale attività, dal proprietario dei beni medesimi, a seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese.

Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere C.1, C.2 e C.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

D. PERIZIA ASSEVERATA

Le domande di contributo **relative alle sole unità immobiliari danneggiate** devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo. La stima deve riguardare le spese di ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonché le spese per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle unità immobiliari che dalle relative aree cortilive.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un importo pari al 75% delle stesse.

In presenza di domande di contributo relative ad **unità immobiliari distrutte o non ripristinabili**, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla verifica dello stato dell'unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché alla redazione di una relazione tecnica nella quale si attesti se l'unità possa essere ricostruita

oppure se ricorrano i presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unità non ripristinabile.

E. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli a cura della Regione.

Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità riportate nella successiva lettera F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile, in via preliminare, gli elenchi riepilogativi delle domande pervenute, utilizzando l'allegato prospetto **ER/P** per i soggetti privati, ed **ER/AP** per le attività produttive.

Il Servizio regionale Protezione Civile, ricevuti gli elenchi, procede al controllo a campione nella misura di almeno il 10% degli stessi, al fine di verificare la correttezza dell'istruttoria espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali incongruenze e criticità, da portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse generale; comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di controllo.

I Comuni, rimosse le eventuali criticità ed incongruenze, e ricevuta comunicazione della conclusione delle procedure di controllo, trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti **ER/P** ed **ER/AP**, approvati, in questa fase, dal competente organo comunale.

E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione.

Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati dagli eventi di rilievo regionale verificatisi nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il competente organo regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi relativi all'anno di riferimento, provvede con proprio atto formale alla determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente Direttiva, con priorità per le unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attività produttiva.

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili al contributo e alle risorse finanziarie disponibili.

L'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3.

E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al contributo.

I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi al contributo, unitamente alla copia autenticata del rogito notarile nel caso di acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare.

I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in 12 mesi per gli interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati nonché per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di cui alla precedente lettera E.2..

In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo.

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi indicati nella precedente lettera E.3. il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne comunicazione ai beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità: all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato - ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di Euro 2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale il Comune ha già calcolato il contributo massimo erogabile e lo ha comunicato alla Regione con l'elenco riepilogativo definitivo degli aventi titolo, si procederà nel seguente modo:

- **importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato;
- **importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al contributo.

Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie assicuratrici, al netto, in quest'ultimo caso, dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilità civile, etc.), verrà considerata unicamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A tal fine, il soggetto interessato si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice una dichiarazione recante l'ammontare dell'indennizzo corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata secondo i predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3.

Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti pubblici e all'indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell'indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno sofferto, l'importo del contributo ammissibile dovrà essere decurtato della quota eccedente la somma predetta.

E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti.

Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette al Servizio regionale Protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale.

Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande liquidate secondo le modalità riportate alla successiva lettera F..

F. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMUNI

Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione.

Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalità:

- a) **Segnalazione dei danni:** il controllo viene eseguito con apposito sopralluogo in sito, nella misura di almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati e di almeno il 20% delle segnalazioni di danno delle attività produttive, al fine di accertare l'effettivo nesso di causalità tra questi e l'evento nonché la tipologia dei danni medesimi. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la eventuale domanda di contributo è inammissibile.
- b) **Domande di contributo:** il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute;
- c) **Domande liquidate:** il controllo viene eseguito al fine di verificare l'avvenuta esecuzione degli interventi.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive:

1. valore danni fino a 20.000,99 Euro;
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro;
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro.

Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all'erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla Regione.

Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza alla Regione.